



COMUNICATO UFFICIALE N.76/TB DELL'8 MARZO 2006

76/321

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dall'avv. Michele Palmieri e dal dott. Antonio Spina, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 3 Marzo 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

CAMPIONATO NAZIONALE " D. BERRETTI "

RECLAMO SOCIETA' **S.S. CASSINO 1927** AVVERSO **AMMENDA 700,00 EURO** (C.U. N.68/TB DEL 15/2/2006 GARA CASSINO-LATINA DELL'11 FEBBRAIO 2006).

La società S.S. Cassino 1927, in persona del suo presidente, ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla stessa società l'ammenda di 700,00 euro "per comportamento offensivo e minaccioso da parte di propri sostenitori verso un assistente arbitrale che veniva anche colpito da sputi dietro la nuca nel corso della gara Cassino - Latina disputata l'11 febbraio 2006, nell'ambito del Campionato "D. Berretti".

Secondo la reclamante, che chiede una riduzione dell'ammenda, "è impossibile che gli sputi potessero raggiungere l'assistente citato, in quanto la distanza dalla rete di recinzione alla linea di fondo campo è di circa 7 metri, distanza inverosimile da coprire per uno sputo".

Quanto alle offese ricevute dall'assistente, in caso di loro sussistenza la società, che si dice "alla mercé dell'educazione dei tifosi", porge le sue scuse ed evidenzia che la tema arbitrale è rientrata nei propri spogliatoi senza che nessuno abbia influito o li abbia minacciati.

La Commissione ritiene che non possa essere revocata in dubbio la circostanza relativa agli sputi, perché preciso è al riguardo il rapporto

76/322

dell'assistente arbitrale: "dal 43 al 48 del secondo tempo ho ricevuto cinque sputi (da parte dei tifosi del Cassino) che mi hanno colpito dietro la nuca".

Inoltre, particolarmente pesanti sono le offese, che non si riportano per evitare il turpiloquio, e le minacce ("ti aspettiamo fuori, deve morire").

Così stando le cose, è congrua la sanzione stabilita dal Primo Giudice, e non vi sono valide ragioni per una riduzione.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società S.S. Cassino 1927.

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato
""

Publicato in Firenze l'8 Marzo 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli